

# BANCA POPOLARE DI GARANZIA SCPA in LCA

## ACCORDO DI RISERVATEZZA

Tra

1. **BANCA POPOLARE DI GARANZIA Scpa in LCA** con sede in Padova, via E.P. Masini 6, ai fini del presente accordo rappresentata dai Commissari liquidatori Avv. Stefano Coen ed Avv. Diego Manente (di seguito la, “**BANCA**”);

e

2. [●], società di diritto [●], capitale sociale di [●], con sede in [●] n. [●], ai fini del presente accordo rappresentata da [●], munito dei necessari poteri quale [●] (di seguito, il “**Soggetto Interessato**”);

(di seguito, la BANCA e il Soggetto Interessato, congiuntamente, le “**Parti**”, e, ciascuna una “**Parte**”)

### Premesso che

- (A) Banca Popolare di Garanzia S.C.p.A. ha operato come banca specializzata erogando fideiussioni di natura finanziaria e commerciale.
- (B) in data 16 dicembre 2009 il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e la sottoposizione della Banca a liquidazione coatta amministrativa ed, in pari data, Banca d’Italia ha nominato i sigg. Avv. Stefano Coen e avv. Diego Manente, quali Commissari liquidatori (i “**Commissari**”).
- (C) In data giugno 2010, i Commissari hanno pubblicato su “Il Sole 24 ore e sull’edizione regionale del “*Gazzettino di Padova* un invito a presentare manifestazioni di interesse per l’acquisto di rapporti giuridici e/o attività e/o passività facenti capo alla banca (di seguito, l’“**Operazione**”).

**Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue:**

### 1. Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### 2. Definizioni

- 2.1 In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente accordo (come di seguito definito), ai termini qui di seguito riportati è attribuito il seguente significato:

- (A) “**Accordo**” indica il presente accordo di riservatezza, incluse le premesse, che ne formano parte integrante e sostanziale.
- (B) “**Affiliata**” indica qualsiasi società o altra persona giuridica che, direttamente o indirettamente, sia partecipata da e/o sia controllata da e/o controlli e/o sia soggetta a controllo comune da parte dello stesso soggetto che esercita il controllo sul Soggetto Interessato; resta inteso che per “controllo” si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 2359 del Codice Civile italiano.
- (C) “**Informazioni Confidenziali**” indica qualsiasi informazione, dato o documento riguardante la BANCA che sia trasmesso verbalmente, per iscritto o in qualunque altro

modo al Soggetto Interessato o a sue Parti Correlate (come di seguito definite) o comunque messo a disposizione delle stesse, ed indipendentemente dalla qualifica di “confidenziale”, incluse, senza limitazioni, tutte le informazioni riguardanti piani industriali e finanziari, informazioni contabili, legali e/o finanziarie, nonché ogni informazione riguardante l’Operazione stessa, i termini e le condizioni proposti per la medesima e lo stato di avanzamento di eventuali trattative.

(D) “**Parti Correlate**” indica qualsiasi Affiliata, nonché qualsiasi amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, impiegato, consulente esterno, *partner* finanziario e/o commerciale del Soggetto Interessato e/o di qualsiasi sua Affiliata.

(E) “**BANCA**” indica Banca Popolare di Garanzia Scpa in LCA.

### **3. Obblighi di confidenzialità**

3.1 Con il presente Accordo, il Soggetto Interessato riconosce e conviene che le Informazioni Confidenziali sono di proprietà esclusiva della BANCA e contestualmente si impegna a:

(A) mantenere le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e confidenziali;

(B) adottare, a proprie esclusive spese, ogni misura necessaria allo scopo di mantenere la titolarità, nonché la riservatezza, delle Informazioni Confidenziali a favore della BANCA;

(C) utilizzare le Informazioni Confidenziali esclusivamente ai fini della valutazione dell’Operazione;

(D) non utilizzare le Informazioni Confidenziali per fini diversi da quanto specificato al punto (C) che precede.

3.2 Le disposizioni di cui al paragrafo 3.1 che precede non precluderanno al Soggetto Interessato di comunicare le Informazioni Confidenziali alle sue Parti Correlate, nella misura strettamente necessaria ai fini della valutazione dell’Operazione. Il Soggetto Interessato si obbliga a far sì che tutte le sue Parti Correlate mantengano le Informazioni Confidenziali strettamente riservate e non le rivelino o le divulgino altrimenti a terzi. A tal fine, il Soggetto Interessato si impegna a far sì che le sue Parti Correlate siano informate con il dovuto preavviso degli obblighi di confidenzialità da cui sono vincolate ai sensi delle presenti disposizioni ed accettino, per iscritto, tali obbligazioni, restando inteso che il Soggetto Interessato sarà responsabile degli impegni di riservatezza assunti dalle sue Parti Correlate.

3.3 Il Soggetto Interessato con il presente Accordo riconosce e prende atto che:

(A) nessuna delle Informazioni Confidenziali o delle altre informazioni di cui possa venire in possesso potrà considerarsi o interpretarsi come una dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, da parte della BANCA;

(B) né il Soggetto Interessato né qualsiasi delle sue Parti Correlate avrà diritto di fare affidamento sull’accuratezza o completezza delle Informazioni Confidenziali.

3.4 Qualora non fosse più intenzione del Soggetto Interessato dar seguito alla manifestazione di interesse e/o alle eventuali trattative per l’Operazione, esso sarà tenuto a restituire alla

BANCA tutto il materiale ed i documenti di cui sia venuto in possesso, senza farne e/o conservarne alcuna copia. Indipendentemente dalla restituzione di tali materiale e documenti, il Soggetto Interessato rimarrà vincolato (e farà in modo che le sue Parti Correlate rimangano vincolate) ai termini del presente Accordo.

- 3.5 Qualora il Soggetto Interessato fosse tenuto a rendere note a terzi le Informazioni Confidenziali, quale conseguenza di obblighi legali o regolamentari o a seguito di legittima richiesta da parte delle autorità competenti, sarà tenuto ad informare senza ritardo la BANCA di tali circostanze, prima che le Informazioni Confidenziali siano rese note, comunicate, divulgate a soggetti terzi ovvero divengano altrimenti di pubblico dominio.
- 3.6 Salvo quanto diversamente previsto per iscritto tra le Parti, il Soggetto Interessato si impegna a non contattare, sollecitare, assumere o in qualsiasi modo impiegare, per qualsiasi motivo, direttamente o indirettamente, alcun amministratore, esponente di organi di governo societario, dirigente, dipendente o altro collaboratore della BANCA, indipendentemente dalla natura legale del rapporto in questione e dalla attuale vigenza o meno dello stesso, senza la preventiva autorizzazione scritta della BANCA. Il Soggetto Interessato si impegna, inoltre, a far sì che tutte le sue Parti Correlate rispettino quanto previsto al presente punto.

#### **4. Comunicazioni**

- 4.1 Tutte le comunicazioni, i documenti, o le richieste previste ai sensi del presente Accordo dovranno essere effettuate per iscritto e, salvo che non sia stabilito altrimenti, potranno essere effettuate per raccomandata A.R. e/o telefax e anticipate, in ogni caso, via e-mail ai seguenti indirizzi delle Parti, che avranno cura di comunicarne l'una all'altra ogni eventuale successiva variazione:

(A) se alla BANCA:

Segreteria dei Commissari

Via E.P. Masini n.6 - 35131 Padova fino al 18/05/10

e dal 19/05/10 Via N. Tommaseo n.65/I - 35131 Padova

E-mail: [info@bancadigaranzia.com](mailto:info@bancadigaranzia.com)

(B) se al Soggetto Interessato:

Indirizzo Postale:

[●]

Tel: [●]

Fax: [●]

E-mail: [●]

All'attenzione di: [●]

#### **5. Durata**

5.1 Il presente Accordo diverrà valido ed efficace tra le Parti a decorrere dalla data di sottoscrizione e rimarrà in vigore per un periodo di 24 mesi da tale data.

## **6. Miscellanea**

6.1 Il presente Accordo potrà essere emendato o modificato esclusivamente per atto scritto e sottoscritto da tutte le Parti. Il presente Accordo sarà vincolante per le Parti e per i loro successori ed aventi causa.

6.2 Per ogni questione non espressamente disciplinata dal presente Accordo, le Parti fanno espresso riferimento al Codice Civile italiano e, in ogni caso, alle leggi italiane applicabili. Ogni riferimento all'impegno di una Parte di procurare o garantire il fatto del terzo dovrà interpretarsi come riferimento all'articolo 1381 del Codice Civile italiano.

6.3 L'eventuale tolleranza di una delle Parti alla condotta di qualsiasi altra Parte in violazione dei termini e condizioni del presente Accordo non dovrà interpretarsi in nessun modo come rinuncia ad un qualunque diritto e/o al diritto di richiedere l'esatto adempimento di tutti i termini e condizioni di cui al presente Accordo.

## **7. Legge regolatrice e Foro competente**

7.1 Il presente Accordo ed i relativi diritti ed obblighi delle Parti saranno disciplinati ed interpretati in conformità con le leggi della Repubblica Italiana, con espressa esclusione delle norme di diritto internazionale privato.

7.2 Ogni controversia riguardante l'interpretazione, l'adempimento delle obbligazioni, la violazione dei termini e condizioni, la risoluzione o l'esecuzione del presente Accordo, o altrimenti nascente in relazione al medesimo, che non possa essere risolta amichevolmente tra le Parti, sarà sottoposta alla competenza esclusiva del Foro di Padova.

**BANCA POPOLARE DI GARANZIA SCPA in Ica**

Data: \_\_\_\_\_

Firmatario: Avv. Stefano Coen

Firma: \_\_\_\_\_

Firmatario: Avv. Diego Manente

Firma: \_\_\_\_\_

**Il Soggetto Interessato**

Data: \_\_\_\_\_

Firmatario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_

Ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile italiano, il Soggetto Interessato riconosce ed espressamente dichiara di approvare specificamente i seguenti articoli: articolo 3 (Obblighi di Confidenzialità); articolo 4 (Durata); articolo 6 (Legge regolatrice e Foro competente).

**Il Soggetto Interessato**

Data: \_\_\_\_\_

Firmatario: \_\_\_\_\_

Firma: \_\_\_\_\_